

A tutti gli Organismi accreditati e in corso di accreditamento
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti di ACCREDIA

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 45/2023 - Disposizioni in merito all'accREDITAMENTO, ambito ISO/IEC 17065:2012, per la certificazione di prodotto per l'accessibilità dei servizi offerti da strutture ricettive e impianti sportivi.

INTRODUZIONE

La dichiarazione introduttiva dell'Agenda 2030 assimila il credo «Leave no one behind» (non lasciare indietro nessuno) e, per il raggiungimento dei 17 obiettivi dell'agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile, si richiede infatti ai paesi industriali e in via di sviluppo di non tralasciare nessuno nello sviluppo globale. Al giorno d'oggi a causa del modo in cui gli ambienti, le infrastrutture e una vasta gamma di servizi offerti da strutture ricettive e impianti sportivi sono stati concepiti, le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, spesso affrontano sfide che rendono difficile o impossibile muoversi in libertà, in sicurezza e in modo indipendente.

Intervenire sul fronte dell'accessibilità è di fondamentale importanza per la crescita sociale del nostro Paese, grazie anche al supporto dei finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Trattasi di uno dei pilastri fondamentali atti a garantire la ripartenza italiana, che permetteranno di procedere nell'ottica della promozione dell'autonomia delle persone con disabilità.

L'obiettivo consiste nel migliorare e facilitare la qualità di vita di tutta la comunità, adottando quelli che, ad oggi, vengono definiti principi dell'inclusione sociale e dell'uguaglianza.

Contestualmente verrà realizzato un sistema nazionale di certificazione che si occuperà di monitorare i requisiti atti a garantire l'accessibilità per tutti contribuendo al successo della strategia europea di "rinnovamento economico e sociale". Progetto cui verranno destinati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

CONTESTO NORMATIVO

Al fine di sostenere la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità favorendone l'inclusione sociale, è stato istituito, con la Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, il Fondo accessibilità turistica.

Il Decreto interministeriale del 19 aprile 2022 (prot. 5323/22) ratificato dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro per le Disabilità, stabilisce le modalità di accesso e fruizione del Fondo finalizzato al finanziamento dei servizi utili al conseguimento delle certificazioni di accessibilità in accordo alle norme UNI ISO 21902:2022; UNI CEI 17210:2021 e/o UNI/PdR 92:2020.

In tale contesto la UNI/PdR 131:2023 "Accessibilità dei servizi offerti da strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari, e impianti sportivi – Requisiti e check-list" revisionata il 9 novembre 2023 costituisce il quadro comune per la certificazione dell'accessibilità dei servizi offerti secondo i requisiti indicati:

- nella UNI ISO 21902 per le strutture ricettive;
- nella UNI CEI EN 17210 per gli stabilimenti termali e per gli impianti sportivi;
- nella UNI/PdR 92 per gli stabilimenti balneari.

ELEMENTI SPECIFICI DELLA PRASSI DI RIFERIMENTO

La prassi di riferimento è strutturata in modo tale da definire i requisiti di accessibilità relativi ai servizi offerti dalle strutture ricettive e dagli impianti sportivi.

La prassi, sviluppata con la collaborazione del Ministero del Turismo e il Ministero per le Disabilità, fornisce:

- in Appendice A le raccomandazioni per la valutazione di conformità di terza parte per le organizzazioni che hanno implementato lo schema di certificazione inerente all'accessibilità;
- in Appendice B una check-list per le attività di verifica di conformità ai requisiti specifici del servizio erogato;
- in Appendice C i contenuti tecnici minimi che devono essere inclusi nel rapporto di valutazione di conformità di terza parte;
- in Appendice D un elenco di requisiti di formazione degli auditor.

I requisiti di accessibilità dei servizi sono forniti rispetto ai seguenti ambiti del settore pubblico e privato:

- progettazione di servizi accessibili;
- requisiti fondamentali comuni per l'ambiente costruito;
- trasporto interno;
- spazi turistici urbani e rurali;
- attività ricreative;
- MICE;
- struttura ricettiva;
- food & beverage;
- impianti sportivi;
- stabilimenti balneari.

REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Si rimanda alle prescrizioni contenute all'Appendice A della prassi UNI/PdR 131:2023 "Raccomandazioni per la valutazione di conformità di terza parte (certificazione) per le organizzazioni che hanno implementato lo schema di certificazione inerente all'accessibilità" con le seguenti integrazioni e precisazioni.

REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO

Requisiti per l'OdC	Al fine dell'ottenimento dell'accREDITAMENTO, oltre a dimostrare l'applicazione dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, l'OdC deve dimostrare di avere attuato i requisiti applicabili della UNI/PdR 131:2023 (es. formazione degli auditor).
Uso del Marchio	<p>Il certificato di conformità rilasciato dagli OdC alle organizzazioni dovrà riportare il marchio UNI, il marchio dell'OdC e il marchio di ACCREDIA.</p> <p>Le regole riguardanti l'utilizzo del marchio di ACCREDIA sono definite dal Regolamento RG-09 per l'utilizzo del Marchio.</p> <p>Per l'utilizzo del Marchio UNI da parte degli OdC e da parte delle organizzazioni occorre richiedere le informazioni dettagliate a UNI. (vedasi anche il prospetto A.1.14 del documento UNI/PdR 131:2023).</p>
Processo di AccredITAMENTO	<p>Le certificazioni conformi alla Prassi UNI/PdR 131:2023 possono essere rilasciate esclusivamente da OdC <u>accreditati secondo la norma UNI ISO/IEC 17065:2012.</u></p> <p><u>Nel caso in cui l'OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di AccredITAMENTO, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA/IAF MLA/BLA applicabili.</u></p> <p>Lo scopo di accREDITAMENTO si riferisce alla certificazione dei servizi offerti da strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari in riferimento alla UNI/PdR 131:2023 e alle norme UNI ISO 21902:2022, UNI CEI EN 17210:2021, UNI PdR 92:2020.</p> <p>Il certificato di accREDITAMENTO, rilasciato all'OdC non riporta settori di accREDITAMENTO.</p>

ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'OdC che presenta la domanda di accREDITAMENTO o estensione.

Nel processo di accREDITAMENTO/estensione è prevista una sola verifica in accompagnamento durata la verifica dell'OdC in una delle seguenti:

- strutture ricettive (a fronte di UNI/PdR 131 e UNI ISO 21902:2022) o
- stabilimenti termali o impianti sportivi (a fronte di UNI/PdR 131 e UNI CEI EN 17210:2021) o
- stabilimenti balneari (a fronte di UNI/PdR 131 e UNI PdR 92:2020).

Per gli OdC che hanno superato positivamente il processo di accREDITAMENTO/estensione, lo scopo del certificato di accREDITAMENTO riporta il riferimento alla "certificazione dei servizi offerti da

strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari" in conformità a UNI/PdR 131:2023 e alle norme UNI ISO 21902:2022, UNI CEI EN 17210:2021 e UNI/PdR 92:2020.

Inoltre alla prima verifica dell'OdC presso strutture/stabilimenti non oggetto di verifica in accompagnamento durante il processo di accreditamento/estensione, l'OdC dovrà informare Accredia affinché possa essere pianificata la verifica in accompagnamento così da assicurare il completo campionamento nel ciclo delle attività di verifica di certificazione effettivamente svolte dall'OdC.

Rimangono invariati i requisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole.

A	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17065:2012	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale della durata di 0,5 g/U. • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente (strutture ricettive o stabilimenti termali o impianti sportivi o stabilimenti balneari). <p>ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
B	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065:2012, ma accreditato per altri schemi di accREDITAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale della durata di 1 g/U. • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 2 g/U + rapportazione. Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC con particolare attenzione alla conformità dei requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente (strutture ricettive o stabilimenti termali o impianti sportivi o stabilimenti balneari). <p>ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
C	OdC NON accreditato in conformità alla ISO/IEC 17065:2012 e non accreditato per altre norme di accREDITAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/U. • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 4 g/U + rapportazione. Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC con particolare attenzione alla conformità dei requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. • 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente (strutture ricettive o stabilimenti termali o impianti sportivi o stabilimenti balneari). <p>ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l' idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ACCREDIA PER L'ESAME DOCUMENTALE

Documentazione da presentare ad ACCREDIA per l'esame documentale:

- a) lista di riscontro o linea guida o istruzioni predisposte dall'OdC per il GVI;
- b) criteri di qualifica di chi svolge il riesame del contratto, degli auditor e dei decision maker;
- c) curricula degli ispettori e dei decision maker (soggetti deliberanti la certificazione) e giustificazione per la loro singola qualifica;
- d) format del Certificato che verrà rilasciato dall'OdC che riporti le diciture e le indicazioni riguardo l'apposizione dei marchi di ACCREDIA e di UNI;
- e) lista dei certificati già emessi, e delle prossime attività di verifica (dato necessario per poi pianificare la verifica in accompagnamento);
- f) procedure / regolamenti contrattuali applicabili alla verifica, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione (dall'offerta alla Certificazione);
- g) per gli OdC NON accreditati ISO/IEC 17065:2012, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare tutta la documentazione richiesta nella domanda di accreditamento (DA-00 e DA-01).

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, durante l'intero ciclo di accREDITAMENTO, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'OdC), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha certificato meno di 50 siti nello schema di certificazione (UNI/PdR 131 + UNI ISO 21902:2022 e/o UNI CEI EN 17210:2021 e/o UNI PdR 92:2020), il programma di mantenimento dell'accREDITAMENTO prevederà lo svolgimento di 1 verifica in accompagnamento e di 1 verifica presso la sede dell'OdC;
- se l'OdC ha certificato tra i 51 e 200 siti nello schema di certificazione (UNI/PdR 131 + UNI ISO 21902:2022 e/o UNI CEI EN 17210:2021 e/o UNI PdR 92:2020), il programma di mantenimento dell'accREDITAMENTO prevederà lo svolgimento di 2 verifiche in accompagnamento e di 1 verifica presso la sede dell'OdC;
- se l'OdC ha certificato oltre 201 siti nello schema di certificazione (UNI/PdR 131 + UNI ISO 21902:2022 e/o UNI CEI EN 17210:2021 e/o UNI PdR 92:2020), il programma di mantenimento dell'accREDITAMENTO prevederà lo svolgimento della verifica in accompagnamento ogni anno e di 1 verifica presso la sede dell'OdC.

Le verifiche pianificate in occasione della verifica di certificazione presso strutture/stabilimenti non oggetto di verifica in accompagnamento durante il processo di accREDITAMENTO/estensione, possono sostituire le verifiche in accompagnamento di mantenimento di cui sopra.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione